

Cassazione penale sez. I, 26/05/2017, n.3392

Fatto
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4.02.2016 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 5.03.2015 dal GIP del Tribunale in sede, all'esito di giudizio abbreviato, ha ridotto ad anni 8 di reclusione la pena inflitta a R.S., confermando nel resto la condanna dell'imputato per i delitti, unificati in continuazione, di omicidio del consenziente e di omicidio volontario, rispettivamente commessi, il (OMISSIS), nel medesimo contesto spaziotemporale, in danno della moglie F.M.T. e del figlio disabile R.A., la prima uccisa con un colpo di pistola alla testa e il secondo soffocato nel sonno con un cuscino; il GIP aveva escluso l'aggravante della premeditazione e ritenuto, nei confronti del figlio, le aggravanti di cui all'art. 61 c.p., n. 5 e del fatto commesso contro un discendente, giudicate subvalenti rispetto alle attenuanti generiche e all'attenuante del vizio parziale di mente.

I giudici di merito ricostruivano il contesto fattuale in cui si collocava il duplice omicidio, rappresentato da una situazione di grave disagio familiare esasperata dalla condizione di disabilità di R.A., affetto da tetraparesi spastico-distonica dall'età di sei mesi, che gli inibiva la deambulazione e la gestione autonoma delle attività fisiologiche, aggravata da un ritardo cognitivo lieve accompagnato da disturbo psicotico e del comportamento; la condizione di salute del figlio aveva inciso negativamente sullo stato psicologico della madre, affetta da depressione e patologia tiroidea; dopo un tentativo rimasto incompiuto di soppressione della moglie e del figlio, che aveva debilitato ulteriormente quest'ultimo, posto in essere l'anno precedente, il duplice omicidio era stato commesso dall'imputato sulla scorta della volontà manifestata dalla moglie in un appunto scritto che ne disponeva le modalità esecutive; la perizia psichiatrica aveva accertato che l'imputato era affetto da scissione paranoidea, che ne scemava grandemente la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. La Corte territoriale escludeva la sussistenza di un consenso del figlio A. alla propria soppressione, contraddetta da una serie di indici che ne dimostravano l'attaccamento alla vita, tra i quali il conseguimento della laurea in scienze dell'educazione, e dalla patologia psichica che escludeva comunque la formazione di un consapevole consenso all'omicidio; riteneva pertanto corretta la qualificazione del fatto in danno del figlio come omicidio volontario e sussistente l'aggravante della minorata difesa della vittima, in relazione alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze di esecuzione del delitto, in ora notturna.

2. Ricorre per cassazione R.S., a mezzo del difensore, deducendo tre motivi di doglianza.

Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo all'omessa derubricazione del reato di cui all'art. 575 in quello di cui all'art. 579 c.p.,

sotto il profilo dell'errore sul consenso della vittima alla propria soppressione in cui era incorso l'imputato; deduce la mancata valutazione degli elementi di fatto dai quali emergeva il convincimento dell'agente di aver agito col consenso del figlio, ricavabili dal riferimento contenuto nella lettera lasciata dalla moglie a una comune volontà della donna e del figlio di porre fine alla propria esistenza, dal rapporto simbiotico esistente tra madre e figlio, dalla soggezione dell'imputato alla volontà della moglie accertata dalla perizia psichiatrica; l'errore sulla sussistenza del consenso era dunque idoneo a escludere il dolo omicidiario, dovendo trovare applicazione in via analogica alla fattispecie dell'art. 59 c.p., comma 3.

Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione all'art. 59 c.p., art. 61 c.p., n. 5, art. 89 c.p., nonché vizio di motivazione, con riguardo alla mancata esclusione dell'aggravante della minorata difesa, sotto il profilo della sua incompatibilità col disturbo psichico che aveva determinato il riconoscimento dell'attenuante della seminfermità mentale, nonché dell'intento dell'imputato di adempiere alla volontà manifestata dalla moglie nel modo più indolore possibile per il figlio.

Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 133 c.p., censurando il mancato contenimento della pena nel minimo edittale.

Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
2. Il primo motivo di doglianza è privo di fondamento per un duplice ordine di ragioni.

2.1. Questa Corte ha chiarito, in tema di omicidio del consenziente ex art. 579 c.p., che il consenso della vittima è elemento costitutivo del reato, di tal che, ove il reo incorra in errore sulla sussistenza del consenso, deve trovare applicazione la previsione normativa dell'art. 47 c.p., comma 2, in base alla quale l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso, che nel caso di specie è costituito dal delitto di omicidio volontario ex art. 575 c.p., del quale pertanto deve rispondere l'agente; il consenso della persona offesa, infatti, incide sulla tipicità del fatto punito dall'art. 579 c.p., e non sulla sua anti giuridicità (a titolo di esimente ex art. 50 c.p.), con la conseguenza che non può trovare applicazione nella fattispecie la disciplina dell'errore sulla sussistenza di una causa di giustificazione prevista dall'art. 59 c.p., comma 4 (Sez. 1 n. 12928 del 12/11/2015, Rv. 266409), infondatamente invocata dal ricorrente.

Alla stregua dei suddetti principi di diritto, che devono essere ribaditi, le argomentazioni del ricorrente intese a censurare l'omessa (o inadeguata) valutazione, da parte della sentenza impugnata, di una serie di elementi di fatto che sarebbero idonei a dimostrare il convincimento dell'imputato di aver agito, nel commettere l'omicidio del figlio disabile, col consenso della

vittima, si rivelano del tutto inconferenti.

2.2. Sotto un ulteriore profilo, la Corte di merito ha correttamente valorizzato la patologia (anche) psichica da cui era affetta la vittima R.A., sofferente di un ritardo cognitivo aggravato da disturbi psicotici e del comportamento, al fine di escludere â?? comunque â?? la stessa configurabilit  di un valido consenso della persona offesa alla propria eliminazione fisica.

L art. 579 c.p., comma 3, n. 2 prevede, infatti, che debba trovare applicazione la disposizione relativa all omicidio volontario, ex art. 575 c.p., allorch  il fatto sia commesso in danno di una persona che versi in condizioni (patologiche) di deficienza psichica; perch  sia configurabile il meno grave reato di cui all art. 579 c.p., occorre che il consenso della vittima alla propria soppressione costituisca il frutto di una deliberazione pienamente consapevole, non inquinata nella sua formazione da un deficit mentale di natura patologica, dovendo altrimenti riconoscersi â?? in tutti i casi in cui manchi una prova univoca, chiara e convincente di una libera ed effettiva volont  di morire manifestata dalla vittima â?? assoluta prevalenza al diritto alla vita, quale diritto personalissimo, riconosciuto come inviolabile dall art. 2 Cost., che non pu  attribuire a terzi (anche se si tratti di stretti congiunti) il potere di disporre, in base alla propria percezione della qualit  della vita altrui, dell incolumit  e dell integrit  fisica di un altra persona (Sez. 1 n. 43954 del 17/11/2010, Rv. 249052).

3. Il secondo motivo di ricorso   parimenti infondato, fino a rasentare l inammissibilit  .

Premesso che, nel caso di specie, appare difficilmente configurabile la stessa sussistenza di un interesse dell imputato ad ottenere l esclusione di una circostanza aggravante che   stata ritenuta subvalente nel giudizio di comparazione con le concorrenti circostanze attenuanti, in presenza di una pena che   stata determinata dalla sentenza impugnata a partire dal minimo edittale previsto dall art. 575 c.p. di anni 21 di reclusione, con successiva applicazione nella misura piena di un terzo della diminuzione per le riconosciute attenuanti generiche (Sez. 4 n. 20328 dell 11/01/2017, Rv. 269942), non   certamente erronea o incongrua la motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto sussistente l aggravante â?? di natura oggettiva (Sez. 1 n. 712 del 2/12/2010, Rv. 249422) â?? della minorata difesa, ex art. 61 c.p., n. 5, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo della consumazione del reato e delle condizioni personali della vittima, pacificamente conosciute dall imputato agli effetti dell art. 59 c.p., comma 2, essendo stato commesso l omicidio in orario notturno all interno di un abitazione privata in danno di una persona tetraplegica sostanzialmente incapace di difendersi, soffocandola nel sonno con un cuscino.

4. Il terzo motivo di doglianza   inammissibile, in quanto si risolve in una generica censura di fatto sulla misura della pena, che   stata contenuta dalla Corte di merito, nel corretto esercizio dei poteri discrezionali attribuiti dagli artt. 132 e 133 c.p., in misura prossima ai minimi edittali, anche per quanto riguarda l aumento di anni 1 mesi 6 di reclusione (prima della riduzione di un

terzo per la scelta del rito abbreviato) applicato per la continuazione con l'omicidio della moglie consenziente, cos'è da rendere il richiamo al criterio dell'adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., comunque sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione sul punto (Sez. 2 n. 28852 dell'8/05/2013, Rv. 256464).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cos'è deciso in Roma, il 26 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2018

Campi meta

Giurispedia.it

Supporto Alla Lettura :

Lâ?? **art. 579 c.p.** disciplina la fattispecie dellâ?? omicidio del consenziente: â?? Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, Ã? punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nellâ?? articolo 61. Si applicano le disposizioni relative allâ?? omicidio [575-577] se il fatto Ã? commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per unâ?? altra infermitÃ? o per lâ?? abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con ingannoâ?• Il ben giuridico tutelato Ã? lâ?? incolumitÃ? personale, il â??bene-vitaâ?•, garantito anche contro la volontÃ? del suo titolare. **N.B.** *Il discrimine tra il reato di omicidio del consenziente ex art. 579 c.p. e quello di istigazione o aiuto al suicidio ex art.580 c.p. va individuato nella modalitÃ? della condotta dellâ?? agente: si avrÃ? omicidio del consenziente nel caso in cui colui che causa la morte si sostituisce allâ?? aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio lâ?? iniziativa; mentre si avrÃ? istigazione o aiuto al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito.*